



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

D.L. 22/4/2017, n. 50 conv. L. 21/6/2017, n. 96

Manovra correttiva 2017 Implicazioni e conseguenze

SAVERIO CINIERI

5 LUGLIO 2017 – SALA CONVEGNI ODCEC – CORSO EUROPA 11 - MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Compensazioni

Art. 3

Compensazioni

Novità in sintesi



1. Si ampliano le ipotesi nelle quali è richiesta, ai fini della compensazione, l'apposizione del **visto di conformità**;
2. Si ampliano le ipotesi nelle quali è richiesto, per i titolari di partita IVA, l'utilizzo del Mod. F24 telematico esclusivamente mediante i **servizi dell'Agenzia delle entrate** (precluso, dunque, l'home banking);
3. Si precisano le **sanzioni** in merito agli obblighi da osservare per l'effettuazione della compensazione

Compensazioni

Visto di conformità



Cambiano le disposizioni riguardanti il visto di conformità necessario per la **compensazione, orizzontale, di crediti e debiti fiscali** in materia di **imposte sui redditi e di IRAP**




Il riferimento è alle norme introdotte dalla legge di stabilità 2014 - articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Compensazioni

Visto di conformità



Articolo 1, comma 574, L. n. 147/2013




Ha condizionato all'apposizione del **visto di conformità**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la **compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui** in materia di **imposte sui redditi e di IRAP**

Compensazioni

Visto di conformità



Articolo 1, comma 574, L. n. 147/2013




Ricalca quanto previsto in ambito IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 7) del D.L. n. 78/2009, che condiziona l'utilizzo in compensazione **crediti IVA** per importi **superiori a 15.000 euro annui**, all'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità

Compensazioni

Visto di conformità



Articolo 1, comma 574, L. n. 147/2013



In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al **controllo contabile** (art. 2409-*bis* c.c. - controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una **dichiarazione** attestante l'esecuzione dei controlli firmata dal rappresentante legale della società o da chi sottoscrive la relazione di revisione

Compensazioni

Visto di conformità



Cosa cambia



Passa da 15.000 euro a **5.000 euro annui** il limite per la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte (di qualsiasi tipo), alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, oltre il quale è necessario il visto

Compensazioni

Visto di conformità



Cosa cambia



Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in **violazione** dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al **recupero** dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni**

Compensazioni

Visto di conformità



Cosa cambia



Si riduce da 15.000 a 5.000 euro annui anche il limite dei crediti relativi all'**IVA sia annuale che infrannuale** da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il **visto di conformità** (art. 10, comma 1, lett. a) D.L. n. 78/2009)

Compensazioni

Visto di conformità



Cosa cambia




La soglia è stata mantenuta **pari a 50.000 euro** in relazione ai crediti IVA, annuali e trimestrali, delle “start up innovative” per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 10, comma 1, lett. a), n. 7-bis D.L. n. 78/2009)

Compensazioni

Visto di conformità



In cosa consiste il visto di conformità




Per prima cosa, va verificata la **corrispondenza** dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto

Compensazioni

Visto di conformità



In cosa consiste il visto di conformità



Per i soggetti obbligati alla tenuta delle **scritture contabili**, in aggiunta, occorre verificare:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Compensazioni

Visto di conformità



In cosa consiste il visto di conformità



I controlli **non comportano** valutazioni di merito ma solo il **controllo formale** in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta

Compensazioni

Visto di conformità (circ. 28/E/2014)



Fermo restando la verifica della liquidazione della dichiarazione ed il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che possono riguardare:

- duplicazioni di versamento;
- errato versamento di ritenute;
- crediti d'imposta;
- imposte sostitutive;
- eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione.

Compensazioni

Visto di conformità (check list - circ. 28/E/2014)

CHECK LIST - VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI FISCALI

DICHIARAZIONE UNICO PF, SP

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione
7. Controllo documentale degli oneri deducibili
8. Controllo documentale degli oneri detraibili
9. Controllo documentale dei crediti d'imposta
10. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
11. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
12. Controllo delle ritenute d'acconto
13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
14. Controllo delle perdite pregresse

Compensazioni

Visto di conformità (check list - circ. 28/E/2014)

DICHIARAZIONE UNICO SC

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse

Compensazioni

Visto di conformità (check list - circ. 28/E/2014)

DICHIARAZIONE IRAP

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

DICHIARAZIONE 770

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4. Controllo dei totali delle ritenute
5. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. 770 dell'anno precedente

Compensazioni

Visto di conformità



Check list visto ai fini IVA




La FN Commercialisti ha pubblicato un documento datato 29 febbraio 2016 che contiene una check list utile per apporre il visto sulla dichiarazione IVA

Compensazioni

Visto di conformità



Come funziona il limite di 5.000 euro?



Le disposizioni riguardano esclusivamente la «**compensazione orizzontale**» dei crediti relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 5.000 euro (Circ. n. 10/E del 2014)

Compensazioni

Visto di conformità



Come funziona il limite di 5.000 euro?



Il limite si riferisce alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione

Quindi, se dalla stessa dichiarazione risultano più crediti d'imposta, **di natura diversa**, inferiori al limite, non è necessario apporre il visto, a differenza invece dei crediti d'imposta superiori complessivamente al limite di 5.000 euro (Circ. n. 10/E del 2014)

Compensazioni

Visto di conformità



E' necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione?

NO per la compensazione di imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte (di qualsiasi tipo), imposte sostitutive delle imposte sul reddito e IRAP (Circ. n. 10/E del 2014).

SI per la compensazione dell'IVA → può essere effettuata a partire dal giorno 10 successivo (e non più «16 del mese successivo») a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge

Compensazioni

Visto di conformità



Compensazioni verticali IVA (circ. n. 1/E/2010)



La disciplina in esame non vale per le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti di IVA periodica, in acconto o a saldo, anche se esse sono indicate nel Mod. F24.

Si tratta, infatti, di una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa.

Compensazioni

Visto di conformità



Compensazioni verticali IVA (circ. n. 29/E/2010)



Non possono essere considerate “compensazioni verticali”, le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato **dopo** il debito con cui viene compensato

Compensazioni

Visto di conformità



Da quando decorrono le nuove norme?



Dal 24 aprile 2017

Si applicano alle dichiarazioni presentate dopo tale data

NB → per **l'IVA infrannuale**, la decorrenza è a partire dai modelli TR relativi al 2° trim. 2017 (da presentare entro il 31 luglio 2017)

Compensazioni

Visto di conformità



Nuovo modello TR



Provvedimento AdE 4/7/2017

Visto di conformità

TD8

Codice fiscale del
responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35
del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Compensazioni

Visto di conformità



Da quando decorrono le nuove norme?



Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E

per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), **restano applicabili le vecchie regole**

Compensazioni

Visto di conformità



Da quando decorrono le nuove norme?



Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E

per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24/4/2017 (ad es. **modello IVA 2017 presentato con ritardo** non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative ex artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro

Compensazioni

Visto di conformità – come abilitarsi



Occorre chiedere preventiva abilitazione all'AdE – Direzione Regionale.

L'istanza deve contenere (art. 21 D.M. n. 164/1999)

- a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
- b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
- c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Compensazioni

Visto di conformità – come abilitarsi



Alla richiesta vanno allegati:

- a) copia della polizza assicurativa (massimale non inferiore a 3 milioni di euro);
- b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (niente condanne penali, non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, ecc. - v.d. art. 8, co. 1 D.M. n. 164/1999).

Compensazioni

Visto di conformità sanzioni



Sanzioni visto infedele
(art. 39, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 241/1997)



sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582

Compensazioni

Visto di conformità - sanzioni



Utilizzo in compensazione di crediti in violazione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa)



L'Agenzia delle entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle norme sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni

Compensazioni

Visto di conformità - sanzioni



Per il pagamento delle suddette somme dovute all'Agenzia delle Entrate, a seguito degli **avvisi di recupero**, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 50/2017, il divieto di compensazione è stato, altresì, esteso al **caso di iscrizione a ruolo** delle somme dovute.

E' inibita, quindi, la possibilità di avvalersi della compensazione sia in caso di atto di recupero che in caso di iscrizione a ruolo

Compensazioni

Visto di conformità - sanzioni



L'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (sia riconducibili alle imposte dirette che all'IVA) per un importo superiore a quello previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, comporta lo **scarto del modello F24**.

Attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate verrà regolata la progressiva attuazione di tale norma, nonché saranno indicate le modalità con cui comunicare detto scarto al soggetto interessato.

Compensazioni

Errate compensazioni – sanzioni amministrative



Art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997



Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta **esistenti** in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato

Compensazioni

Errate compensazioni – sanzioni amministrative



Art. 13, comma 5 D.Lgs. n. 471/1997



Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti **inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972.

Compensazioni

Errate compensazioni – sanzioni penali



Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000



- utilizzo in compensazione di crediti **non spettanti** in misura superiore a 50.000 euro: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
- utilizzo in compensazione di crediti **inesistenti** in misura superiore a 50.000 euro: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Cosa cambia



I soggetti titolari di partita IVA, hanno l'obbligo di utilizzare i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** qualora essi intendano compensare, **per qualsiasi importo**, crediti IVA (annuali o infrannuali), crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Cosa cambia



Per i crediti IVA (annuali o infrannuali) è stata eliminata la soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui oltre la quale c'era l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Quali sono i canali telematici da utilizzare



- F24 web;
- F24 on line;
- F24 cumulativo;
- F24 addebito unico.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Compensazioni interessate



Nell'obbligo rientrano solo le compensazioni
orizzontali

Per un dettaglio dei codici tributo interessati si
rimanda alla risoluzione 9 giugno 2017, n. 68/E

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Compensazioni interessate (ris. 68/E/2017)



- **Allegato 1:** codici tributo che già obbligavano l'uso dei canali telematici;
- **Allegato 2:** codici tributo che rientrano nei nuovi obblighi;
- **Allegato 3:** incrocio tra codici tributo ai fini dei nuovi obblighi.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici Allegato 3 (ris. 68/E/2017) - stralcio

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sui redditi e addizionali	2003	IRES saldo - articolo 72 del DPR 917/86 così come modificato dal d.lgs. 344/03 - risoluzione n. 76/e del 27/05/04	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	4001	IRPEF saldo	4001, 4033, 4034

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici Allegato 3 (ris. 68/E/2017) - stralcio


CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
IRAP	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
	3883	IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190	
IVA	6036	Credito IVA 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727
	6037	Credito IVA 2° trimestre	
	6038	Credito IVA 3° trimestre	
	6099	Credito IVA dichiarazione annuale	

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



SI obbligo utilizzo canali telematici AdE - esempio



- Colonna «importi a debito versati»: cod. tributo 2002 (Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione) per euro 10.000
- Colonna «importi a credito compensati»:
 - cod. tributo 2003 (Ires – saldo) per euro 5.000
 - cod. tributo 6099 (credito IVA - dichiarazione annuale) per euro 5.000

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



SI obbligo utilizzo canali telematici AdE - esempio



- Colonna «importi a debito versati»: cod. tributo 2002 (Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione) per euro 10.000
- Colonna «importi a credito compensati»: cod. tributo 6099 (credito IVA - dichiarazione annuale) per euro 5.000

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



NO obbligo utilizzo canali telematici AdE - esempio



- Colonna «importi a debito versati»: cod. tributo 2002 (Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione) per euro 10.000
- Colonna «importi a credito compensati»: cod. tributo 2003 (Ires – saldo) per euro 5.000

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Versamenti generalità dei contribuenti



- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'AdE, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo **pari a zero**;
- mediante i servizi telematici dell'AdE o tramite home banking, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di **importo positivo**.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Esclusioni



Non rientrano nell'obbligo di utilizzo dei canali telematici:

- i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730;
- le somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190/2014 (c.d. "bonus Renzi").

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici



Da quando decorrono le nuove norme?



Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E

in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti inizia solo **a partire dal 1° giugno**

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici

Delega F24 con saldo zero
(per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti)

Per i titolari di
partita iva

e

Privati

La presentazione dovrà avvenire *esclusivamente* attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate *Fisconline* o *Entratel*, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di *home banking*, *remote banking* o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici

Delega F24 con saldo positivo
(per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti)

Per i titolari di
partita iva

La presentazione dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate *Fisconline* o *Entratel*, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di *home banking*, *remote banking* o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Per i Privati

La presentazione potrà avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate *Fisconline* o *Entratel*, **oppure** mediante i servizi di *home banking*, *remote banking* **oppure** altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici

Delega F24 con saldo positivo
(senza compensazioni tra debiti e crediti)

Per i titolari di
partita iva

La presentazione dovrà comunque avvenire **in modalità esclusivamente telematica** attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate *Fisconline* o *Entratel*, **oppure** mediante i servizi di *home banking*, *remote banking* **oppure** altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Per i Privati

La presentazione potrà avvenire anche **in forma cartacea** presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (Banche, Poste, Agenti della Riscossione)

Compensazioni

Compensazioni – canali telematici

Note

Ai titolari di partita iva è ancora concesso presentare **F24 cartaceo** nelle seguenti ipotesi:

- **per cause oggettive** (es: protestati, curatori fallimentari) sono impossibilitati ad accedere al proprio conto corrente bancario o postale (e solo in via residuale qualora non sia disponibile un intermediario Entratel che consenta l'addebito del pagamento sul proprio c/c;
- sono destinatari di **F24 precompilati** inviati dagli Enti impositori (Agenzia Entrate, Comuni, etc.) qualora intendano eseguire il pagamento senza ulteriori integrazioni (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E);
- in presenza di **crediti di imposta** utilizzabili **in compensazione** esclusivamente con obbligo di presentazione del relativo modello presso gli agenti della riscossione;
- sono produttori agricoli con volume d'affari non superiore a € 7.000 esonerati dagli obblighi iva (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

NOVITA' ACE

Art. 7

ACE

Novità in sintesi



Nella versione originaria, il D.L. prevedeva la rilevanza dei soli incrementi netti del patrimonio registrati negli **ultimi cinque periodi d'imposta**, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 ovvero, dal 2017, per i soggetti "solari" (quindi, era stato eliminato il riferimento al capitale proprio al 31/12/2010 quale parametro fisso su cui calcolare gli incrementi).

In sede di conversione del D.L., tale previsione è stata eliminata, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE.

Quale misura compensativa è stata, però, introdotta un'ulteriore **riduzione** del coefficiente di remunerazione.

ACE

Coefficiente di remunerazione

Periodo di riferimento	Coefficiente di remunerazione (L. 232/2016)	Coefficiente di remunerazione (D.L. 50/2017)
2014	4%	4%
2015	4,5%	4,5%
2016	4,75%	4,75%
2017	2,3%	1,6%
Dal 2018	2,7%	1,5%

ACE

Coefficiente di remunerazione



Effetti riduzione



La riduzione del coefficiente è suscettibile di **decrementare** – dal 2017 – il reddito detassato anche in presenza di **incrementi** della base ACE rispetto a quella registrata per il 2016

ACE

Coefficiente di remunerazione - esempio

Periodo d'imposta 2016

SRL che nel bilancio al 31/12/2010 ha:

- Capitale sociale e riserve: 3.000.000 euro
- Utile d'esercizio: 450.000 euro

Le movimentazioni sono:

- 2011: acc. a riserva utile 2010 per 450.000 euro
- 2012: acc. a riserva utile 2011 per 150.000 euro
- 2013: acc. a riserva utile 2012 per 150.000 euro
- 2014: acc. a riserva utile 2013 per 150.000 euro
- 2015: acc. a riserva utile 2014 per 600.000 euro e distrib. dividendo straordinario per 800.000 euro
- 2016: conferimento in denaro a soc. controllata per 200.000 euro

ACE

Coefficiente di remunerazione - esempio

Periodo d'imposta 2016

La base imponibile ACE è il minor valore tra:

- l'incremento di capitale proprio al 31 dicembre 2016 rispetto al patrimonio al 31 dicembre 2010 (escluso l'utile dell'esercizio)
- il patrimonio netto al 31 dicembre 2016.

Supponendo che il PN al 31/12/2016, sia pari a 880.000 euro, la base ACE viene così determinata:

- Incrementi: $450.000 + 150.000 + 150.000 + 150.000 + 600.000 = 1.500.000$ euro
- Decrementi: $800.000 + 200.000 = 1.000.000$ euro
- Base imponibile ACE: $1.500.000 - 1.000.000 = 500.000$ euro
- Importo detassato: $500.000 \times 4,75\% = 23.750,00$ euro

ACE

Coefficiente di remunerazione - esempio

Periodo d'imposta 2017 e 2018

Stessi dati dell'esempio precedente:

- Base imponibile ACE: 500.000 euro.
- Importo detassato per il 2017: $500.000 \times 1,6\% = 8.000,00$ euro
- Importo detassato per il 2018: $500.000 \times 1,5\% = 7.500,00$ euro

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017



Art. 7, co. 3 D.L. n. 50/2017



La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (il 2017, per i soggetti "solari") deve essere effettuata *«considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1»*.

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017



In pratica



Il ricalcolo dell'acconto IRES deve avvenire rideterminando l'imposta storica del 2016 sulla base del nuovo coefficiente del 2017, pari all'1,6% (in luogo di quello pari al 4,75% previsto per il 2016) → **ricalcolo** per chi l'ha già versato.

Rimane comunque possibile tenere conto del metodo previsionale, secondo le ordinarie regole.

L'acconto IRPEF 2017 resta, invece, **escluso** dal ricalcolo.

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017



In pratica



Il meccanismo di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017 è tale per cui:

- per il saldo IRES occorre tenere conto dell'ACE calcolata con il coefficiente di remunerazione del 4,75%;
- ai soli fini del ricalcolo occorre, invece, determinare un'IRES "virtuale", con il coefficiente di remunerazione dell'1,6%, sulla cui base liquidare poi l'acconto.

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017 - esempio

Si supponga una SRL con:

- Base ACE per il 2016: 600.000,00 euro;
- Detassazione ACE: $600.000 \times 4,75\% = 28.500,00$ euro

L'importo detassato deve essere indicato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, sino a concorrenza di quest'ultimo.

Si suppone che il reddito complessivo netto dichiarato sia pari a 100.000,00 euro e, quindi:

- Reddito al netto dell'ACE: $100.000,00 - 28.500,00 = 71.500,00$ euro
- IRES lorda per il 2016: $71.500,00 \times 27,5\% = 19.663,00$ euro

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017 - esempio

Senza obbligo di ricalcolo, l'acconto IRES 2017 sarebbe pari a 19.663.

In virtù del nuovo obbligo, invece, occorre ricalcolare la base imponibile IRES storica del 2016, considerando la detassazione pari a 9.600 euro (1,6% di 600.000).

Quindi:

- Base imponibile IRES storica del 2016: $600.000,00 \times 1,6\% = 9.600,00$ euro
- IRES di riferimento: $100.000,00 - 9.600,00 = 90.400,00$ euro;
- Acconto IRES 2017: $90.400,00 \times 27,5\% = 24.860,00$ euro;
- Aggravio: $24.860,00 - 19.663,00 = 5.197,00$ euro.

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017



E' possibile richiamare lo Statuto del contribuente?



In base all'art. 3, co. 2 legge 212/2000, non è possibile richiedere adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Conseguentemente, il ricalcolo dell'acconto 2017 mediante applicazione "retroattiva" della minor Ace dell'1,6% non potrebbe che avere effetto dalla rata di novembre.

ACE

Ricalcolo acconto IRES 2017



E' possibile richiamare lo Statuto del contribuente?



Se si segue questa impostazione, per l'acconto di giugno/luglio si applicherebbe il coefficiente del 2,3% e poi a novembre quello dell'1,6%????

Si attendono chiarimenti sul punto



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Detrazione IVA

Art. 2

Detrazione IVA

Novità in sintesi



- L'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA avviene con la dichiarazione **relativa all'anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto.
- Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA.

Detrazione IVA

In pratica



- Il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA **viene anticipato di due anni.**
- La detrazione va esercitata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa allo stesso anno in cui il diritto è sorto.
- **Esempio:** IVA assolta su acquisto effettuato il 5/7/2017 potrà essere detratta al più tardi entro il 30/4/2018.

Detrazione IVA

Decorrenza



- Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle sole fatture e bollette doganali emesse **a partire dall'1/1/2017**
- Quindi, la nuova disciplina non riguarda i documenti **emessi sino al 31/12/2016** (in particolare nel 2015 e 2016) per i quali la detrazione non è stata ancora esercitata.

Detrazione IVA

Termine registrazione fatture acquisto



La registrazione delle fatture d'acquisto (e bollette doganali) deve essere effettuata:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA

Termine registrazione fatture acquisto



Cosa significa «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno»?



le fatture d'acquisto pervenute (o emesse dai fornitori, anche in via differita) l'anno successivo e registrate in tale anno, dovranno essere imputate all'anno precedente ai fini della detrazione?

Detrazione IVA

Termine registrazione fatture acquisto



Dubbio...



se si riceve una fattura a gennaio 2018 per una cessione di beni avvenuta a dicembre 2017, per la detrazione si avrebbe tempo sino al 30/4/2018, mentre per la registrazione sino al 30/4/2019 però, in quest'ultimo caso, non sarebbe più possibile effettuare la detrazione?

Sarebbero opportuni chiarimenti



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Definizione liti pendenti

Art. 11

Definizione liti pendenti

Novità in sintesi



- Per i ricorsi **notificati sino al 24/4/2017**, il contribuente può definire le liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate se presenta domanda **entro il 30/9/2017**.
- Il beneficio consiste nello **stralcio delle sanzioni collegate al tributo** e degli **interessi di mora**, oppure del **60% delle sanzioni non collegate al tributo**, e prescinde dalle sentenze intervenute, anche favorevoli al contribuente.

Definizione liti pendenti

Requisito



- La notifica del ricorso deve essere avvenuta entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017)
- Sono compresi anche i ricorsi soggetti alla procedura di reclamo-mediazione, disciplinata dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

NB: nel testo di legge antecedente alla conversione, il requisito era invece individuato nell'avvenuta costituzione in giudizio di primo grado entro il 31/12/2016

Definizione liti pendenti

Benefici



Sanzioni amministrative
collegate al tributo e
interessi di mora



Stralcio delle sanzioni e
degli interessi di mora

Sanzioni amministrative
non collegate al tributo e
liti su interessi di mora



Pagamento del 40% degli
importi in contestazione

Definizione liti pendenti

Cosa va pagato



Per fruire della lite, quindi, bisogna pagare, a **prescindere dalle pronunce giudiziali**, gli interi importi a titolo di **imposta** e gli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** (art. 20 del D.P.R. 602/73) calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato

Se ci sono sanzioni non collegate al tributo, occorre pagare il 40% dell'importo contestato

Definizione liti pendenti

Cosa si può definire



Oggetto di definizione sono i soli importi che hanno formato oggetto di **contestazione in primo grado**.

Se, pertanto, il contribuente ha **omesso di impugnare** alcune parti dell'atto, queste non rientrano nella definizione, non essendo state contestate.

Definizione liti pendenti

Cosa si può definire – esclusioni / 1



Sono escluse le liti che riguardano, anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali dell'UE (tipicamente i **dazi doganali**);
- l'IVA all'importazione;
- gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

Definizione liti pendenti

Cosa si può definire – esclusioni / 2



Non sono definibili le liti sugli avvisi di classamento (e, in generale, avverso i c.d. “atti negativi” come il diniego di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS) e contro i dinieghi di rimborso

Definizione liti pendenti

Cosa si può definire – esclusioni / 3



Sono escluse le liti fiscali in cui è controparte un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate (i.e. Agenzia delle Dogane), oltre che quelle extra-tributarie (ad esempio sui contributi previdenziali e assistenziali).

Definizione liti pendenti

Sanzioni non collegate al tributo



Si paga solo il 40% dell'importo in contestazione
Quali sono le sanzioni non collegate al tributo?



Le sanzioni sulle comunicazioni e sugli obblighi di indicazione in dichiarazione disciplinate, ad esempio, dagli art. 8 – es. dichiarazione su modello non conforme - e art. 11 – es. mancata risposta questionari – del D.Lgs. n. 471/1997

Definizione liti pendenti

Procedura



- Entro il 30/9/2017, il contribuente deve presentare domanda esente da imposta di bollo utilizzando il modello che verrà predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
- Per ogni controversia va presentata una distinta domanda, e «per **controversia autonoma**» si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Quindi → **una domanda per ogni atto impugnato** anche se mediante unico ricorso sono stati impugnati più atti o le controversie, in primo grado o in appello, sono state riunite.

Definizione liti pendenti

Versamenti



I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in tre rate di cui:

- Entro il 30/9/2017: 1° rata pari al 40% del dovuto
- Entro il 30/11/2017: 2° rata pari al 40% del dovuto
- Entro il 30/6/2018: 3° rata pari al 20% del dovuto

NB: La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000 euro

Definizione liti pendenti

Versamenti



Si applicano le regole sull'accertamento con adesione (art. 8 del DLgs. n. 218/1997):

- la definizione si perfeziona con il pagamento di tutto o della 1° rata;
- il mancato pagamento di una rata successiva alla 1°, da un lato, non determina l'inefficacia della definizione, dall'altro, legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta (sarà possibile accedere alla dilazione dei ruoli ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973);
- per i lievi inadempimenti opera l'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (non si decade dalla rateazione per: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; b) tardivo versamento della 1° rata, non superiore a 7 giorni).

Definizione liti pendenti

Versamenti



- Per ogni controversia va effettuato un unico versamento
- Se la lite è relativa solo a sanzioni collegate al tributo (ad esempio, ricorso contro atto di contestazione di sanzioni per tardivo pagamento tributi ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997), la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (non c'è, infatti, alcunché da pagare se i tributi sono stati definiti anche con modalità diverse);
- Quanto pagato per effetto della riscossione in pendenza di giudizio o della rottamazione dei ruoli viene scomputato dal dovuto ma non si dà luogo, in nessun caso, a rimborso;
- Gli importi dovuti dovrebbero essere autoliquidati (sul punto si attende conferma);
- Il perfezionamento della definizione giova anche agli altri coobbligati.

Definizione liti pendenti

Sospensione dei processi



- I processi non vengono automaticamente sospesi
- E' comunque, possibile presentare apposita istanza di parte, da depositare alla segreteria della Commissione tributaria: in tal caso i processi restano sospesi sino al 10/10/2017
- Se entro il 10/10/2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e la ricevuta di pagamento di tutte le somme o della prima rata, il processo resta sospeso sino al 31/12/2018.
- Se entro il 31/12/2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue; l'impugnazione della sentenza o del diniego di definizione vale come istanza di trattazione.

Definizione liti pendenti

Sospensione dei termini processuali



I termini di impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o di riassunzione della causa a seguito di rinvio, sospensione/interruzione del processo o declinatoria di competenza sono sospesi per **sei mesi** se spirano nello periodo temporale compreso tra il 24/4/2017 (data di entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. 50/2017) e il 30/9/2017 (data ultima per la presentazione della domanda di definizione).

La sospensione concerne anche le impugnazioni incidentali.

Si tratta di una **sospensione automatica** (nulla vieta che, se non si ha interesse alla definizione, si può tranquillamente proporre l'impugnazione)

Definizione liti pendenti

Diniego



Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31/7/2018, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

Esso è impugnabile:

- entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite;
- ove la definizione sia chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche unitamente alla sentenza stessa entro 60 giorni dalla notifica del diniego.

Definizione liti pendenti

Rapporti con la rottamazione ruoli



La definizione delle liti pendenti non è alternativa alla rottamazione dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016).



Quindi, la lite può essere definita anche se rientrava nella rottamazione ma non è stata rottamata.

Definizione liti pendenti

Rapporti con la rottamazione ruoli



Se però il contribuente, entro il 21/4/2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla rottamazione dei ruoli, può fruire della definizione solo unitamente alla rottamazione stessa.

Definizione liti pendenti

Rapporti con la rottamazione ruoli



Dubbio



La definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la rottamazione dei ruoli si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).

In altre parole, cosa accade se il contribuente perfeziona la definizione della lite ma non paga qualcuna delle rate della rottamazione?

Definizione liti pendenti

Rapporti con la rottamazione ruoli




Dubbio



Se la lite riguarda sanzioni non collegate al tributo, e il debitore ha già presentato istanza di rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti dovrebbe essere possibile, ma con stralcio del solo 60% della sanzione, fermo restando lo stralcio integrale per la parte di lite oggetto di rottamazione?

Definizione liti pendenti

Rapporti con l'esecutività degli atti impugnati



Se è pendente in 1° grado una controversia su una cartella di pagamento, in linea di principio, gli importi dovrebbero essere versati per intero e ciò determinerebbe la non convenienza alla definizione della lite.

Si potrebbe ovviare chiedendo la dilazione all'agente della riscossione (in questo caso, si possono non pagare 5 rate senza che la rateazione decada), oppure chiedendo la sospensione giudiziale dell'atto impugnato o, infine, una sospensione amministrativa all'AdE motivata con la volontà di aderire alla chiusura della lite.

Definizione liti pendenti

Controversie con enti locali



Con le modifiche apportate in sede di conversione del D.L., si consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire l'applicazione della definizione delle liti a quelle in cui è parte il medesimo ente

Definizione liti pendenti

In sintesi

Ambito applicativo	Tutte le liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle entrate
Requisiti	Notifica del ricorso entro il 24 aprile 2017
Benefici	Stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora Stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo
Istanza	Entro il 30 settembre 2017
Pagamento	Tutte le somme entro il 30 settembre 2017 oppure 3 rate scadenti il 30/9/2017 (40%), 30/11/2017 (40%) e 30/6/2018 (20%)

Definizione liti pendenti

Le date da ricordare

Termine	Adempimento	Soggetto	Note
30/9/2017	Domanda di definizione	Contribuente	Va inviata su modello approvato dall'AdE
30/9/2017	Pagamento totalità somme o prima rata	Contribuente	Rata: 40%
30/11/2017	Pagamento seconda rata	Contribuente	Rata: 40%
30/06/2018	Pagamento terza rata	Contribuente	Rata: 20%
31/07/2018	Diniego definizione	Agenzia delle entrate	Atto impugnabile dal contribuente



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Locazioni brevi

Art. 4

Locazioni brevi

Novità in sintesi



- Sono brevi le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**;
- Vengono previste specifiche disposizioni relative alla **cedolare secca**;
- Vengono introdotti **adempimenti** e obblighi di **ritenuta** in capo agli intermediari;
- Alcune novità interessano anche **l'imposta di soggiorno**.

Locazioni brevi

Definizione di locazioni brevi



Sono contratti di locazione di immobili ad **uso abitativo** di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, **al di fuori** dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, ovvero soggetti che gestiscono **portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Locazioni brevi

Definizione di locazioni brevi - novità



Si estendono le disposizioni dettate in materia di cedolare secca anche ai corrispettivi derivanti:


- dai contratti di sublocazione;
- dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. «locazioni concesse dal comodatario»), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori ecc.).

Locazioni brevi

Ambito oggettivo



Contratti di locazione (sublocazione o locazione concessa dal comodatario)



aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo



di durata non superiore a 30 giorni



nel campo di applicazione della norma rientrano anche le locazioni, sublocazioni, locazioni concesse dal comodatario che prevedono la **prestazione di servizi accessori** di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali

Locazioni brevi

Ambito soggettivo



Contratti di locazione (sublocazione o locazione concessa dal comodatario)



Stipulati da
persone fisiche



Stipulati al di fuori del regime
di impresa

Locazioni brevi

Ambito soggettivo



Contratti di locazione (sublocazione o locazione concessa dal comodatario)



non è necessario che le persone fisiche contraenti entrino direttamente in contatto; infatti, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati direttamente dal proprietario, ma anche i contratti di locazione stipulati tramite:

- soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**;
- soggetti che **gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (inciso inserito in sede di conversione del D.L. 50).

Locazioni brevi

Ambito soggettivo



Locazione stipulata fuori dal regime di impresa – servizi accessori




La mera presenza di servizi accessori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la locazione nell'ambito del reddito di impresa.

Tuttavia, ove il locatore agisca in modo professionale, per il numero delle locazioni poste in essere o per le modalità con cui esse vengono fornite, si rientra nel reddito di impresa e non può trovare applicazione la nuova disciplina.

Locazioni brevi

Ambito soggettivo



Regolamento attuativo



Al fine di agevolare l'individuazione di criteri per la valutazione delle locazioni realizzate in regime di impresa (escluse dal campo di applicazione della norma), è prevista l'emanazione di un regolamento che definisca i criteri in base ai quali la locazione breve possa presumersi svolta in forma imprenditoriale:

- in coerenza con l'art. 2082 c.c. e la disciplina dei redditi di impresa di cui al TUIR;
- avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni in un anno solare.

Locazioni brevi

Cedolare secca



A decorrere dall'1/6/2017, si applicano le norme sulla cedolare secca (aliquota 21% → art. 3 D.Lgs. n. 23/2011) ai:

- redditi derivanti da contratti di locazione breve stipulati a partire dall'1/6/2017 (attenzione: art. 3, co. 2 D.Lgs. 23/2011 → la cedolare si applica anche ai contratti senza obbligo di registrazione);
- corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve" (**novità assoluta**);
- corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve» (**novità assoluta**).

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Soggetti che:

- esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare



Obbligo di
comunicazione



Obbligo di
ritenuta



Obbligo su imposta
di soggiorno

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Obbligo di comunicazione



Devono trasmettere, entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello a cui i dati si riferiscono, i dati relativi:

- ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite;
- ai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite;
- ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite.

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Obbligo di comunicazione - sanzione



L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:

- da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del D.Lgs. n. 471/1997);
- da 125,00 a 1.000,00 euro se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Obbligo di ritenuta



Obbligo di effettuare (e versare) una ritenuta del 21% e di rilasciare il mod. CU, da parte dei soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici qualora:

- incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- intervengano nel pagamento dei canoni di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Obbligo di ritenuta



- Se è stata espressa l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di **imposta sostitutiva**;
- Se non è stata espressa l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata **a titolo di acconto** sulle imposte sui redditi dovute.

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



La ritenuta va operata «all'atto del pagamento al beneficiario»



- L'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;
- Ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.

Locazioni brevi

Obblighi a carico degli intermediari



Soggetti non residenti



- **Se hanno una stabile organizzazione** in Italia: adempiono ai relativi obblighi tramite la stabile organizzazione;
- **Se non hanno una stabile organizzazione** in Italia: devono nominare un rappresentante fiscale.

Locazioni brevi

Imposta di soggiorno



Soggetti che incassano i canoni di locazione o intervengono nel pagamento dei predetti canoni



Sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

Locazioni brevi

Regolamento attuativo



Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 (quindi entro il 23/7/2017), l'Agenzia delle entrate deve emanare un provvedimento attuativo delle disposizioni sull'obbligo di comunicazione, di ritenuta e sugli intermediari non residenti.



Per la concreta attuazione delle nuove disposizioni occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Art. 9-bis

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Novità in sintesi



- Superando quanto disposto dal decreto fiscale (art. 7-bis D.L. n. 193/2016) si disciplina l'**introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale** dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la **progressiva eliminazione** degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Origini



Gli ISA erano stati già previsti dall'art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 il quale aveva disposto:

- Da un lato la sostituzione degli studi di settore con tali indici a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- Dall'altro, contestualmente all'adozione degli ISA, la cessazione degli effetti, ai fini dell'accertamento, delle norme sugli studi di settore e i parametri.

Il D.L. n. 50/2017 abroga tale norma e introduce gli ISA definendone nei dettagli il funzionamento.

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Decorrenza



La nuova disciplina è entrata in vigore il 24 giugno 2017 e gli ISA verranno elaborati gradualmente già da quest'anno.

Con il comunicato stampa AdE-Sose del 7/2/2017 è stato affermato che, nel 2017, verrà approvato un primo blocco di 70 ISA così distribuito tra i vari settori:

- 29 commercio, 15 manifatture, 17 servizi e 9 professionisti

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Tempistica



- entro 90 giorni dal 24/6/2017 è prevista l'emanazione del provvedimento chiamato a individuare le attività economiche (70) per le quali devono essere elaborati gli indici (che, quindi, entreranno a regime "per gradi", con un periodo di contemporanea presenza di ISA, studi e parametri);
- entro fine anno è prevista l'approvazione del decreto contenente gli indicatori (da revisionare ogni due anni), con possibile integrazione "straordinaria" entro il mese di febbraio;
- entro il 31/1/2018 vedrà la luce il provvedimento contenente i dati che i contribuenti dovranno dichiarare per implementare gli indicatori (e, nelle more, studi di settore e parametri per le attività prive di indicatori).

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Come verranno elaborati



- Gli indici sono elaborati dalla Sose con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi **a più periodi d'imposta**
- Essi rappresentano la sintesi di **indicatori elementari** tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili
- Nel processo di elaborazione è coinvolta una commissione di esperti

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Approvazione, integrazione e revisione



Approvazione → decreto MEF entro il 31/12

Integrazioni → al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria

Revisione → almeno ogni due anni

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Giudizio di affidabilità



All'applicazione degli ISA fa seguito un giudizio di affidabilità fiscale del contribuente, espresso su una scala da 1 a 10. Tale grado di affidabilità rileva:

- ai fini dell'accesso ad un particolare **regime premiale**;
- per la definizione, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, di specifiche **strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Obblighi dichiarativi



I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale sono tenuti a dichiarare, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, **indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato**

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Obblighi dichiarativi - sanzioni



In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 471/1997)

Inoltre, l'AdE può procedere ad accertamento induttivo

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Obblighi dichiarativi - sanzioni



Al fine di incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Report di affidabilità



Il report di affidabilità personale, disponibile nel Cassetto fiscale per ciascun contribuente, mostrerà l'indice sintetico di affidabilità derivante dall'analisi dei modelli di acquisizione dati compilati per i periodi d'imposta interessati e riporterà in forma grafica il sistema di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Soggetti esclusi



Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività;
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
- dichiara ricavi di cui all'art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Adeguamento ai livelli di affidabilità



I contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.

Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA (con aliquota media), nel senso che su tali maggiori importi vanno calcolate e versate le imposte.

Se le maggiori imposte sono versate nei termini della dichiarazione dei redditi non si applicano sanzioni e interessi

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Benefici del regime premiale / 1



- NO visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo annuo non superiore a 50.000,00 euro (IVA) o 20.000,00 euro (imposte dirette e IRAP);
- NO visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Benefici del regime premiale / 2



- Esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, co. 1, lett. d) 2° periodo D.P.R. 600/1973 e 54, co. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972);
- Anticipazione di un anno dei termini di decadenza dall'accertamento sul reddito d'impresa e lavoro autonomo;
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Le 10 principali novità

I

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ/COMPLIANCE

Rappresenta il **posizionamento** di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10)

II

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi diventano indicatori per il calcolo del **livello di affidabilità/compliance**

III

STIMA DI PIÙ "BASI IMPONIBILI"

Si stima il **valore aggiunto** e su questa base i ricavi/compensi e il **reddito**

IV

DATI PANEL

Stima del modello di regressione su **dati panel** (8 anni invece di 1), che contengono **più informazioni** e producono stime **più efficienti e più precise**

V

MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)

Nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi: **tendenziale riduzione del numero**, **maggiore stabilità nel tempo** e **assegnazione più robusta del contribuente al cluster**

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Le 10 principali novità

VI

UNICA REGRESSIONE

Non più una regressione per ogni cluster ma un'unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative

VII

NUOVO MODELLO DI STIMA

Stima del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo cobb-douglas in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica

VIII

CICLO ECONOMICO

Il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»)

IX

EFFETTI INDIVIDUALI

I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima

X

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI

Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Split payment

Art. 1

Split payment

Novità in sintesi



- Lo split payment viene esteso anche alle **società controllate** dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti territoriali e alle **società quotate**;
- Si applica anche ai compensi **soggetti a ritenuta**;
- I cessionari/committenti, a richiesta, devono rilasciare una **certificazione**;
- Si accorciano i tempi per i **rimborsi**.

Split payment

Estensione a nuovi enti-PA



Vi rientrano i soggetti inseriti nel conto consolidato delle PA (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009).

Quindi, sono interessati il Coni, le diverse federazioni sportive, gli enti e le istituzioni di ricerca (tra cui anche l'Istat e l'Enea), le agenzie fiscali, le autorità amministrative indipendenti, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e gli enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex Aato).

Vi rientrano anche gli ordini professionali territoriali.

Split payment

Estensione a nuovi enti-PA



L'allargamento dei soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti avviene anche attraverso l'inclusione di soggetti considerati a **elevata affidabilità fiscale**, tra cui:

- le società controllate direttamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri, avendo a riferimento in questi casi sia alla nozione di controllo di diritto che di fatto;
- le società controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni, considerando il solo controllo di diritto;
- le società controllate, anche indirettamente, da parte dei soggetti di cui ai precedenti punti, ma considerando il solo controllo di diritto;
- le società quotate.

Split payment

Elenco soggetti interessati



L'elenco dei soggetti che rientrano nello split payment è disponibile sul sito internet del Mef al seguente indirizzo

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

Split payment

Esclusioni



Sono esclusi dall'applicazione delle norme sullo split payment gli **enti pubblici gestori di demanio collettivo**, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei **diritti collettivi di uso civico**

Split payment

Come identificare i nuovi soggetti obbligati?



Al fine di dare uno strumento utile al contribuente in fase di «identificazione» del proprio cliente è stato inserito, in fase di conversione in Legge del D.L., il comma 1-quater, in base al quale **è possibile** chiedere al proprio cliente (presunta PA) un documento recante l'attestazione della sua riconducibilità ai soggetti per i quali torna applicabile lo split payment.



I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell'IVA

Split payment

Contribuenti soggetti a ritenuta d'acconto



Abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72, secondo cui lo split non trovava applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non vanno dimenticate le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali il D.P.R. n. 600/1973 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires

Split payment

Da quando si applicano le nuove norme?



Operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017



D.M. attuativo del MEF

D.M. 27/6/2017 (G.U. 30/6/2017, n. 151)

Split payment

Decreto attuativo / 1



- Per le fatture emesse dal 1/7/2017 al 31/12/2017, lo split si applica a tutte le PA individuate dall'Istat (elenco in G.U. 30/9/2016).
- Dall'anno prossimo, e per quelli successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, elencati nella G.U. entro il 30/9 dell'anno precedente.
- Per l'individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1/7 al 31/12/2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano, al 24/4/2017, nell'elenco pubblicato sul sito del MEF.
- Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti – società controllate e quotate – risultanti tali al 30/9 dell'anno precedente.

Split payment

Decreto attuativo / 2



- Se l'inclusione negli elenchi avviene in corso d'anno:
 - entro il 30/9, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - dopo il 30/9, la fatturazione in split è rinviata al 1° gennaio del secondo anno successivo.
- Se il controllo/inclusione nell'indice FTSE MIB viene a mancare in corso d'anno:
 - entro il 30/9 continua ad applicarsi lo split alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno;
 - dopo il 30/9, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Split payment

Decreto attuativo / 3



- le pubbliche amministrazioni, per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa, non devono immediatamente versare l'IVA, ma possono accantonare le somme fino al 31/10/2017 ed effettuare il primo pagamento entro il **16/11/2017**.
- le società soggette allo split payment possono annotare le fatture esigibili dal 1/7/2017 al 30/11/2017 e provvedere al primo versamento entro il **18/12/2017** (il 16 dicembre cade di sabato).

Split payment

Decreto attuativo / 4



- si estendono a tutti i nuovi soggetti le regole di esigibilità dell'imposta previsti dal D.M. 25/1/2015: l'IVA relativa alle cessioni/prestazioni diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. In alternativa è possibile anticipare l'esigibilità o al ricevimento della fattura ovvero (regola nuova del 2017) alla sua registrazione.
- Vengono estese le regole di versamento già previste per l'IVA afferente alla gestione «istituzionale» anche alla gestione «commerciale»: pertanto, anche per le fatture «commerciali» le Pa possono versare direttamente all'Erario l'IVA trattenuta ai fornitori (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile), senza possibilità di compensazione con eventuali crediti IVA

Split payment

Cosa fare se la PA riceve fattura irregolare?



Fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie della scissione dei pagamenti, la PA dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997



Per evitare la sanzione (100% imposta, min. 250 euro) → presentazione all'ufficio, entro il 30° giorno successivo alla registrazione, un documento in duplice esemplare con le indicazioni della fattura previo versamento imposta dovuta

Split payment

Sanzioni



Se la fattura non contiene l'indicazione «scissione dei pagamenti» o «split payment» è applicabile la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 471/1997)

Altre novità IVA

Accelerazione rimborsi



Si prevede a partire **dal 1° gennaio 2018** una **accelerazione dei rimborsi da conto fiscale** per i soggetti passivi d'imposta

Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati direttamente da Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia), sui **fondi di bilancio** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi **per l'accredito di specifici fondi** da parte dell'Amministrazione finanziaria

Altre novità IVA

Accelerazione rimborsi



La speranza è di accorciare i tempi, di norma, dagli attuali tre mesi ad un massimo di 60 giorni



Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017, saranno disciplinate le modalità di attuazione sull'accelerazione dei rimborsi



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Voluntary disclosure bis

Art. 1-ter

Voluntary disclosure bis

Novità - sintesi



- Si prevede la possibilità di fruire del **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero;
- Si estende, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività ed investimenti all'estero anche **per l'IVIE e l'IVAFE**;
- Si rivedono alcuni aspetti della **disciplina sanzionatoria**.

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Art. 165, comma 8 TUIR



la detrazione delle imposte pagate all'estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata



viene prevista una **eccezione**

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Disapplicazione art. 165, comma 8 TUIR



In caso di voluntary, si può fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Disapplicazione art. 165, comma 8 TUIR



si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori emanati in virtù della **precedente voluntary disclosure**, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Disapplicazione art. 165, comma 8 TUIR



Non è possibile per gli altri redditi (redditi di capitale, diversi o altra categoria reddituale)



NO credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



Ambito di applicazione della novità



- istanze di voluntary disclosure presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017
- atti emanati in relazione alle istanze presentate in passato e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

Voluntary disclosure bis

Credito d'imposta



E' possibile chiedere il rimborso di eventuali imposte già pagate?



Non è possibile alcun rimborso

Voluntary disclosure bis

Esonero Quadro RW



Norma originaria

- per le attività oggetto di voluntary: esonero del quadro RW per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- per le attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta secca o ad imposta sostitutiva imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alle direttive UE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale: esonero dall'obbligo di indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione.

Voluntary disclosure bis

Esonero Quadro RW



Norma originaria

Esonero a condizione che:

- le informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento;
- si provveda spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Voluntary disclosure bis

Esonero Quadro RW



Novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



l'esonero dalla presentazione del Quadro RW si estende anche ai fini dell'IVIE e dell'IVAFE



più che di una vera e propria novità, si tratta di un completamento della disposizione in quanto, come noto, la presentazione del Quadro RW ha anche la finalità di permettere il calcolo delle suddette imposte

Non aver previsto l'esonero anche per le stesse costringeva comunque i contribuenti a compilare il Quadro RW

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



1° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



le sanzioni attualmente fissate nei casi di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute (i.e. richieste) entro i termini di legge

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



1° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



In pratica le sanzioni si applicano non più al mancato pagamento spontaneo delle somme dovute (art. 5-octies, comma 1, lett. e) D.L. n. 167/1990) ma al mancato pagamento di quanto liquidato dall'ufficio in caso di mancato versamento spontaneo (art. 5-octies, comma 1, lett. f) D.L. n. 167/1990).

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



1° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



Si tratta delle sanzioni determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora le attività oggetto di voluntary vengano trasferite in Italia o in stato EU o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o erano ivi detenute o venga rilasciato il waiver (art. 5-quinquies, comma 4, lettere a), b) o c) D.L. n. 167/1990) mentre sono determinate in misura pari all'85% del minimo edittale negli altri casi.

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



2° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



Cambiano le regole in caso di versamento delle somme dovute in misura insufficiente

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



2° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



a) se avviene il versamento insufficiente: 1.1) per una frazione **superiore al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione **superiore al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato → l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate con le stesse modalità previste in caso di mancato pagamento, **maggiorando** le somme da versare **del 10%**

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



2° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



a) se avviene il versamento insufficiente: 1.1) per una frazione **inferiore o pari al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione **inferiore o pari al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato → l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate con le stesse modalità previste in caso di mancato pagamento, **maggiorando** le somme da versare **del 3%**

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



2° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



Cosa cambia?

fermo restando il recupero delle somme da parte dell'Agencia delle entrate, esso avviene non più sull'ammontare calcolato secondo quanto previsto per il **mancato versamento** (dunque con l'applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%

Voluntary disclosure bis

Sanzioni



2° novità introdotta dal D.L. n. 50/2017



viene anche introdotto un limite all'importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini (60% o 85% del minimo edittale)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Web tax transitoria

Art. 1-bis

Web tax transitoria

Novità in sintesi



Le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti possono accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. In tal caso le sanzioni amministrative sono ridotte e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.

Web tax transitoria

Novità in sintesi



Non è una nuova modalità di tassazione ma solo un procedimento di “**cooperazione e collaborazione rafforzata**” finalizzato a definire l’eventuale sussistenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente e, quindi, i debiti tributari di tale eventuale stabile organizzazione

Web tax transitoria

Soggetti interessati



Società (compresi i trust) e enti non residenti in Italia che:

- appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui;
- effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di soggetti residenti (spa e sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee e società cooperative europee ex art. 73, comma 1, lett. *a*), del TUIR) o di stabili organizzazioni in Italia di società residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.

Web tax transitoria

Soggetti interessati



Come determinare il fatturato consolidato (> 1 miliardo di euro)



si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori

Web tax transitoria

Soggetti interessati



Come determinare le cessioni/prestazioni effettuate nel territorio dello Stato(> 50 milioni di euro)



si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori

Si tiene conto anche delle cessioni/prestazioni effettuate da soggetti, residenti o non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa destinataria della norma in esame, ne sono controllate o sono controllate dalla società che controlla l'impresa

Web tax transitoria

Soggetti interessati



Chi non può fruire della web tax transitoria



Società che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle predette circostanze è stata acquisita da soggetti che svolgono le funzioni di supporto

Web tax transitoria

Soggetti interessati



Ruling internazionale (art. 31-ter, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 600/1973)



E' possibile richiederlo all'amministrazione finanziaria

In altre parole, è possibile richiedere la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato

Web tax transitoria

Come funziona



Il procedimento si sviluppa in 2 fasi



- 1) I soggetti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate
- 2) L'Agenzia delle entrate, se constatata la presenza della stabile organizzazione, invia un invito al contraddittorio

Web tax transitoria

Come funziona



1° fase: richiesta



I soggetti interessati chiedono all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 128/2015 (vedi Provv. Agenzia entrate 26/05/2017)

Web tax transitoria

Come funziona



2° fase: risposta



L'Agenzia delle entrate, se constatata la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, invia al contribuente un invito al fine di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni

N.B.: le modalità operative saranno contenute in un provvedimento di prossima emanazione

Web tax transitoria

Come si perfeziona la procedura



Versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione (art. 8, co. 1 D.Lgs. n. 218/1997)



Le sanzioni amministrative dovute sono ridotte alla metà

Web tax transitoria

Come si perfeziona la procedura



Per le sanzioni, occorre fare riferimento all'art. 2, co. 5, D.Lgs. n. 218/1997: tale norma prevede che a seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di **un terzo del minimo** previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni (controllo automatico ex art. 36-dir D.P.R. n. 600/1973) e di quella sul pagamento dell'IVA accertata (art. 60, comma 6 D.P.R. n. 633/1972), nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio

Web tax transitoria

Come si perfeziona la procedura



Effetti del versamento di quanto dovuto



Non punibilità del reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000)

L'Agenzia delle entrate, comunica, entro trenta giorni, all'autorità giudiziaria competente, l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione, ai fini della non punibilità del reato di omessa dichiarazione

Web tax transitoria

Mancato perfezionamento della procedura



In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, il reato di omessa dichiarazione rimane punibile



L'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria

Tale accertamento si considera tempestivo anche in deroga agli ordinari termini per l'accertamento imposte sui redditi/IVA

Web tax transitoria

Ulteriori conseguenze



I soggetti per i quali è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari mediante la web tax transitoria, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 128/2015



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Altre misure

Altre misure

IVA prestazioni trasporto – art. 1



Le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza)

Altre misure

Certificato regolarità fiscale – art. 1-quater



- I certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della rottamazione dei ruoli (D.L. n. 193/2016), sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa
- La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute

Altre misure

IVA vitto e alloggio universitario – art. 1-quater



- sono esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte degli istituti o enti per il diritto alla studio universitario regionali
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta
- gli stessi soggetti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati

Altre misure

Impatriati – art. 4, co. 7-bis



- i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla Legge n. 238/2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (D.Lgs. n. 147/2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni
- in tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi

Altre misure

Cessione bonus energetico – art. 4-bis



- Si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica.
- Inoltre, si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari)

Altre misure

Giochi – art. 6



- Aumentano le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) al 19% per le new slot e al 6% per le video lottery – VTL
- Dal 1° ottobre 2017, aumenta all'8% la ritenuta sulle vincite del lotto e al 12% il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro (tassa sulla fortuna)

Altre misure

Pignoramenti immobiliari – art. 8



- il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro

Altre misure

Salvaguardia IVA – art. 9



- l'aliquota IVA del 10% si incrementa dell'1,5% dal 1° gennaio 2018 (in precedenza era del 3%), di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020
- l'aliquota IVA del 22% dal 1° gennaio 2018 aumenta in misura pari al 3% mentre per il futuro ci sarà: un ulteriore aumento dello 0,4% dal 1° gennaio 2019, una riduzione dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1° gennaio 2021

Altre misure

Compensazione somme a ruolo – art. 9-ter



- Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione

Altre misure

Mediazione e reclamo – art. 10



- Dagli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, si innalza a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie
- Si escludono dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE

Altre misure

Mediazione civile e commerciale – art. 11-ter



- si stabilizza nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari

Altre misure

Bonus alberghi – art. 12-bis



- Si elimina la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziata per gli interventi diversi da quelli sugli immobili
- Si chiarisce che il riconoscimento del credito d'imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento
- Si rendono più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo

Altre misure

Disciplina lavoro occasionale – art. 54-bis



- Viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore

Altre misure

Detassazione premi risultato – art. 55



- per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro viene ridotta del 20% l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro
- sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore

Altre misure

Patent box – art. 56



- i marchi d'impresa non rientrano più nel patent box
- il patent box si applica anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili

Altre misure

Start up – art. 57



- Per le start up, viene previsto che le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (e non più per 4)
- Viene ampliata la durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative (art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012), da quattro anni a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse
- Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni
- Le agevolazioni delle start up vengono estese alle PMI in forma di Srl

Altre misure

Credito d'imposta pubblicità – art. 57-bis



- Previsto un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente
- Il credito d'imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria – è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative

Altre misure

IRI – art. 58



- in caso di fuoriuscita dal regime IRI anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle norme sull'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva

Altre misure

Transfer pricing – art. 59



- Tra le altre cose, viene disposto che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.
- La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito